

**ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO**  
**REGOLAMENTO MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE**

**Art. 1**

**(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di tutte le controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili.
2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali che si svolgano davanti alla Camera arbitrale e di mediazione forense di Urbino (d'ora in avanti ODM).
3. Il presente regolamento si applica altresì, in quanto compatibile, ad ogni altro procedimento di mediazione che si svolga davanti all'ODM.
4. Le parti devono partecipare al procedimento di mediazione personalmente e obbligatoriamente con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo. Il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. In ogni caso in cui la parte non sia presente personalmente, il mediatore differisce pertanto l'incontro, per non più di una volta, invitando la parte a partecipare personalmente al successivo incontro, salvo che il ricorso ad un procuratore risulti assolutamente indispensabile per documentate ragioni. Il mediatore differisce altresì l'incontro, per non più di una volta, ove la parte non risulti assistita da avvocato, invitandola a partecipare con l'assistenza di avvocato al successivo incontro.
5. L'ODM, relativamente alle controversie civili e commerciali di cui al D.lgs. 28/2010, è competente solo per le controversie che, in giudizio, ricadrebbero nella competenza territoriale del Tribunale di Urbino. Ogni responsabilità in ordine alla individuazione dell'ODM quale organismo competente per una determinata controversia ricade esclusivamente sulle parti.

**Art. 2**

**(Domanda di mediazione e atto di adesione)**

1. La domanda di mediazione deve contenere:
  - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - b) i dati identificativi di colui che, se assolutamente indispensabile per documentate ragioni, rappresenterà la parte nel procedimento, con allegazione dell'attestazione scritta del relativo potere tramite idonea procura di diritto sostanziale. L'eventuale procuratore non potrà delegare altri per la partecipazione agli incontri di mediazione, salvo che la

procura rilasciata dall'interessato espressamente preveda la facoltà del procuratore nominato di nominare a sua volta procuratori;

c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

d) la indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

e) i dati identificativi del difensore della parte.

2. La domanda indica altresì:

a) laddove esistente, la clausola di mediazione in virtù della quale si avvia il procedimento, con allegazione di copia dell'atto che la contiene;

b) laddove esistente, il provvedimento del Giudice in virtù del quale si avvia il procedimento di mediazione, con allegazione di copia di detto provvedimento;

c) i dati identificativi dei consulenti e/o delle persone di fiducia che eventualmente assisteranno la parte nel procedimento.

3. La domanda di mediazione e l'atto di adesione al procedimento devono essere depositati presso la Segreteria dell'ODM, anche tramite PEC.

4. La domanda e l'atto di adesione al procedimento devono essere compilati utilizzando il modulo predisposto dall'ODM, disponibile sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

5. L'istanza di mediazione e l'atto di adesione al procedimento devono essere sottoscritti dall'istante e dall'aderente personalmente e accompagnati da copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore. L'avvocato non può certificare l'autenticità delle sottoscrizioni.

6. L'istante può indicare nella domanda che il procedimento sia assegnato a un determinato mediatore tra quelli presenti negli elenchi dell'ODM. In tal caso, ove la parte invitata in mediazione non concordi con l'indicazione del mediatore formulata dall'istante dovrà comunicarlo all'ODM all'atto della adesione e l'ODM provvederà a sostituire il mediatore che abbia frattanto accettato l'incarico sottoscrivendo la prevista dichiarazione di imparzialità con altro individuato tra quelli presenti negli elenchi.

7. Le parti possono altresì presentare insieme domanda congiunta di mediazione, con esposizione delle rispettive richieste e con richiesta che il procedimento sia assegnato a un mediatore da loro indicato tra quelli presenti negli elenchi dell'ODM.

8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, o comunque la partecipazione della parte o del suo avvocato all'incontro di mediazione, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

### **Art. 3**

#### **(La Segreteria)**

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione. La modulistica per gli utenti del servizio è resa disponibile tramite il sito web dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione e dell'atto di adesione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e li annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e, in caso di accordo delle parti sull'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, delle spese di mediazione dovute.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione; l'invito a partecipare personalmente agli incontri di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

- il nominativo del mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare per iscritto, utilizzando il modulo predisposto dall'ODM, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e l'avverte delle conseguenze della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento previste dall'art. 8 del D.lgs. n. 28/2010.

5. L'ODM non è responsabile del verificarsi di eventuali decadenze o del maturarsi di eventuali termini di prescrizione in danno delle parti.

6. Le parti possono prendere visione dei documenti depositati dalle altre parti e non dichiarati riservati per il solo mediatore solo dopo aver aderito al procedimento tramite deposito di regolare atto di adesione.

### **Art. 4**

#### **(Sede del procedimento)**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'ODM.

#### **Art. 5**

##### **(Funzioni e designazione del mediatore)**

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. L'ODM designa il mediatore individuandolo tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati del Foro di Urbino, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. Gli elenchi, tenuti dalla Segreteria, vengono periodicamente aggiornati. L'iscrizione agli elenchi dei mediatori dell'ODM, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento, avviene dietro apertura di termini per l'iscrizione da parte dell'ODM disposta in base alle esigenze dell'ODM stesso. La richiesta di iscrizione negli elenchi dei mediatori comporta integrale accettazione del regolamento dell'ODM e relativi allegati, nonché del Codice etico dell'ODM, e loro successive modifiche. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento, o su richiesta del mediatore medesimo, o nel caso di inadempimento o inesatto adempimento da parte del mediatore delle prestazioni o comunque di violazione del regolamento o del Codice etico dell'ODM, l'ODM procederà alla cancellazione del mediatore dagli elenchi.
4. Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. Costui al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le eventuali materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione o il rifiuto motivato dell'incarico.
7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità.
8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM medesimo, o in caso di impedimento del mediatore, di qualunque natura, a partecipare al primo incontro di mediazione.

10. Ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità del mediatore, le regole sull'imparzialità, indipendenza e neutralità del mediatore, nonché tutte le regole riguardanti la riservatezza. In nessun caso gli oneri riconnessi alla nomina dell'esperto possono ricadere sull'ODM e/o sul mediatore.

#### **Art. 6**

##### **(Cause di incompatibilità e garanzie di terzietà del mediatore)**

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia, e in particolare dal D.lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche, le previsioni del regolamento dell'ODM, nonché il Codice deontologico forense e in particolare il suo art. 62. Deve altresì rispettare il Codice etico dell'ODM.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. In particolare:

A) non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;

b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali;

B) in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricasazione degli arbitri previste dal codice di procedura civile;

C) l'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso;

il suddetto divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

4. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti e all'ODM ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza.

5. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

6. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

#### **Art. 7**

##### **(Riservatezza)**

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato, salvo quanto previsto nel presente regolamento. Solo su espresso accordo di tutte le parti del procedimento è possibile inserire stringate dichiarazioni nel verbale conclusivo del procedimento.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono a qualsiasi titolo nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a qualsiasi titolo non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

#### **Art. 8**

##### **(Procedimento di mediazione)**

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

2. Il primo incontro ha carattere informativo, e in esso non viene affrontato il merito della controversia. All'esito del primo incontro il mediatore, chiarite alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. La risposta delle parti all'invito viene riportata a verbale, con un semplice "sì" o "no", distinguendo per ciascuna parte. In caso di accordo di tutte le parti della controversia sull'avvio delle sessioni di mediazione, le parti medesime sono in ogni caso obbligate al versamento delle spese di mediazione dovute nel termine fissato dal mediatore, in solido tra loro, indipendentemente dall'esito del procedimento e anche se lo stesso venga abbandonato successivamente al primo incontro.

3. Il primo incontro di mediazione può essere differito, anche per la sua prosecuzione, per non più di una volta solo su espressa concorde richiesta di tutte le parti, adeguatamente motivata sulla base di impedimenti oggettivi, e comunque deve esaurirsi entro il termine di tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione. Tale ultimo termine può essere superato, in relazione al differimento per una sola volta del primo incontro, solo per comprovate eccezionali ragioni e solo su accordo delle parti accompagnato dall'assenso del mediatore e del responsabile dell'ODM.

4. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

5. Il mediatore, nel caso in cui vi sia accordo di tutte le parti della controversia sull'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, dà corso immediatamente alle sessioni di mediazione (da considerarsi come incontro distinto) e/o può fissare uno o più incontri successivi. Eventuali richieste di rinvio delle sessioni di mediazione già fissate devono essere formulate su intesa di tutte le parti, devono essere motivate, e devono pervenire all'ODM con almeno cinque giorni di anticipo.

6. Quando le parti, dopo aver dato assenso all'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Il mediatore formula una proposta di conciliazione qualora le parti, dopo aver dato assenso all'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, ne facciano concorde richiesta, ove disponga degli elementi necessari.

7. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti di quanto stabilito dall'art. 13 D.lgs. 28/2010.

8. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

9. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

10. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

11. Il procedimento di mediazione può svolgersi in tutto o in parte anche in forma telematica, comunque in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. Il verbale del procedimento verrà in tal caso redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza.

12. In materia condominiale trova in ogni caso applicazione l'art. 71<sup>quater</sup> disp. att. c.c..

#### **Art. 9**

##### **(Conclusioni del procedimento di mediazione)**

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, allorché il procedimento non possa utilmente proseguire tra le parti presenti;
- b) nel caso in cui non vi sia accordo tra le parti della controversia per l'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;
- d) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti risultante dal verbale o comunicato all'ODM.

2. In caso di sospensione o cancellazione dell'ODM dal registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto d'intesa dalle parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di accordo delle parti, l'Organismo è individuato dal Presidente del Tribunale di Urbino su richiesta della parte interessata.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Su concorde richiesta delle parti, il testo dell'accordo può essere inserito direttamente nel verbale di conciliazione.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati, da chiunque sia presente all'incontro, nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle



parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM. Del verbale conclusivo del procedimento è rilasciato un originale, o una copia, alle parti che lo richiedono, ove le indennità di mediazione siano state interamente versate. Il verbale conclusivo del procedimento, e quello eventualmente contenente un accordo parziale, viene redatto in tanti originali quante sono le parti che hanno aderito al procedimento, oltre a un originale per l'ODM.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM, come da modello di scheda di valutazione allegato al presente regolamento.

#### **Art. 10 (Indennità)**

1. Le indennità di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 oltre Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, importo che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata al D.M. 180/2010.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) può essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-*bis* e comma 2, del D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, e non si

applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b).

Non sono dovute spese di mediazione allorché le parti non prestino consenso all'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio delle sessioni di mediazione o nel termine fissato dal mediatore all'esito del primo incontro. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, del D.lgs. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3 dell'art. 16 D.M. 180/2010, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), del medesimo articolo per le materie di cui all'articolo 5, comma

1-bis, D.lgs. 28/2010 e nei casi di cui al secondo comma di detto art. 5. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili. L'ODM applica a tutti i casi di mediazione civile e commerciale, anche a quella volontaria, le riduzioni di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo. Per le controversie di valore superiore a euro 25.000,00, le parti, all'esito del primo incontro, possono di comune accordo optare per l'applicazione della modalità di pagamento delle spese di mediazione "a incontro", con dichiarazione resa a verbale. In tal caso, per le controversie ricadenti nello scaglione compreso tra euro 25.001,00 e 500.000,00 saranno dovuti da ciascuna parte euro 200,00 oltre Iva per ciascun incontro a titolo di spese di mediazione; per le controversie di valore superiore a euro 500.000,00, sarà dovuto in tal caso da ciascuna parte, a titolo di spese di mediazione, un importo per ogni incontro pari a un quinto della tariffa prevista dalla modalità tradizionale per lo scaglione corrispondente, come da tabella delle tariffe, oltre Iva. In nessun caso, indipendentemente dal numero degli incontri, l'importo totale delle spese di mediazione dovuto da ciascuna parte potrà superare il massimo fissato dalla tariffa prevista dalla modalità tradizionale per lo scaglione di riferimento. Le spese di mediazione previste dalla modalità "a incontro" sono dovute anche per l'ipotesi di abbandono del procedimento successivamente all'avvenuta fissazione di un incontro, con conseguente necessità per il mediatore di presenziare comunque e redigere verbale conclusivo negativo.

#### **Art. 11**

##### **(Corresponsione delle indennità)**

1. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto eventualmente nominato, da versarsi dalle parti direttamente all'esperto. Salvo diverso accordo tra le parti, il compenso dell'esperto grava in ugual misura su ciascuna parte.

2. Le spese di avvio di cui all'art. 10, oltre Iva, come da allegata tariffa, sono versate da ciascuna delle parti al momento del deposito dell'istanza o della adesione al procedimento. Ove i soggetti convocati in mediazione siano più di due, sarà dovuto dalla parte richiedente la convocazione anche il rimborso delle spese vive sostenute dall'ODM in ragione della somma forfettaria di euro sette/32 per ogni soggetto convocato successivo al secondo. Il rimborso delle spese dovrà essere corrisposto contestualmente al versamento delle spese di avvio.

3. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo di cui all'art. 10 del presente regolamento, oltre Iva, come da allegata tariffa, che deve essere corrisposto nel

termine fissato dal mediatore ove all'esito del primo incontro le parti decidano di dare avvio alle sessioni di mediazione. In ogni caso di pagamento "a incontro" gli importi dovuti a titolo di spese di mediazione dovranno essere versati prima dell'inizio dell'incontro di mediazione. Ove, all'esito del primo incontro, non vi sia accordo sull'avvio delle sessioni di mediazione, non saranno dovute spese di mediazione.

4. Sia per la parte istante sia per l'altra parte, eventuali integrazioni delle spese di mediazione saranno richieste dall'ODM nel caso di applicazione degli aumenti e delle ipotesi di rideterminazione delle indennità previsti dal presente regolamento.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, D.lgs. 28/2010 ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, medesimo decreto, all'ODM non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'ODM apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. Tutte le indennità dovute devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, del decreto legislativo 28/2010, l'ODM e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

## **Art. 12**

### **(Tirocinio dei mediatori)**

1. I mediatori dell'ODM, nel biennio di aggiornamento, possono svolgere gratuitamente il prescritto tirocinio assistito presso l'ODM medesimo, nei limiti consentiti dal numero di procedure gestite dall'ODM e secondo quanto di seguito previsto.

2. Ai fini del tirocinio assistito, l'ODM predispone un apposito Elenco dei tirocinanti, ordinato in base alla data di iscrizione in esso di ciascun tirocinante. Ai tirocinanti sarà consentito di svolgere il tirocinio secondo un criterio di turnazione. Gli interessati presentano apposita richiesta scritta di inserimento nell'Elenco dei tirocinanti alla Segreteria dell'ODM. Per ciascun procedimento di mediazione gestito dall'ODM, il numero

massimo di tirocinanti che ad esso possono essere assegnati è fissato in numero di due. Il tirocinante potrà assistere alle sessioni di mediazione, senza alcuna facoltà di intervenire.

3. Al tirocinante fanno capo i medesimi obblighi e i medesimi doveri previsti per il mediatore, nei limiti della compatibilità.

4. Nel verbale di chiusura del procedimento, il mediatore certificherà l'assistenza alla procedura del tirocinante, indicandone il cognome ed il nome. L'ODM certificherà, su richiesta dell'interessato, il numero dei tirocini assistiti effettuati da ciascun tirocinante, con indicazione dei dati essenziali dei singoli procedimenti, sulla base di apposita Scheda del tirocinante che ciascun tirocinante dovrà conservare ed esibire e nella quale sono indicati i dati essenziali del procedimento cui il tirocinante ha partecipato, accompagnati dalla sottoscrizione del mediatore apposta alla conclusione del procedimento medesimo.

5. L'ODM consente anche a mediatori di altri organismi lo svolgimento del tirocinio, nei limiti consentiti dal numero di procedimenti pendenti e con preferenza per i propri mediatori. Ai tirocinanti esterni si applicano le regole che precedono nei limiti della compatibilità.

### **Art. 13**

#### **(Requisiti e compensi dei mediatori)**

1. Al fine di assicurare una elevata qualità del servizio, possono iscriversi negli elenchi dei mediatori gli Avvocati del Foro di Urbino, in possesso di tutti i requisiti di legge di cui al D.lgs. 28/2010 e al D.M. 180/2010 e succ. mod. previsti in generale per i mediatori, i quali, in particolare:

a) abbiano frequentato con profitto il corso-base di formazione di durata non inferiore alle 50 ore di cui al D.M. 180/2010;

b) s'impegnino a frequentare il corso di aggiornamento biennale di almeno 18 ore di cui al D.M. 180/2010;

c) s'impegnino a svolgere un tirocinio iniziale non retribuito né comportante rimborsi spese, successivamente all'accreditamento ministeriale ma prima di poter assumere incarico di mediatore, consistente nella partecipazione quale tirocinante ad almeno cinque procedimenti completi di mediazione (dall'istanza al verbale finale), di cui per almeno tre si sia giunti alla fase successiva al primo incontro;

d) s'impegnino a svolgere biennialmente un tirocinio non retribuito né comportante rimborsi spese consistente nella partecipazione quali tirocinanti ad almeno cinque procedimenti completi di mediazione nel biennio, di cui per almeno tre si sia giunti alla fase successiva al primo incontro;

e) siano muniti di idonea polizza assicurativa in ordine alle attività di mediatore di cui ai regolamenti dell'ODM.

2. L'ODM riconosce ai mediatori un compenso pari al 50% oltre Cassa Avvocati e Iva delle spese di mediazione, al netto dell'Iva, effettivamente percepite dall'ODM in relazione al procedimento.

3. Nel caso in cui l'ODM, per qualunque ragione, non percepisca spese di mediazione dalle parti, e comunque nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti per l'avvio delle sessioni di mediazione all'esito del primo incontro, il mediatore non percepirà alcun compenso o rimborso spese, di nessun tipo.

4. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti sono esentate dal versamento delle indennità di mediazione in ragione della sussistenza delle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato in giudizio deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un compenso ridotto, nella stessa percentuale di cui sopra ma in rapporto al solo numero dei centri d'interesse che non usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle indennità. Il mediatore, in assenza di altre valide ragioni, non può rifiutare incarichi per cui taluna o tutte le parti siano esentate dal pagamento delle indennità di mediazione per le ragioni che precedono.

5. I compensi prescindono dal numero di incontri svolti relativamente a un singolo procedimento di mediazione e s'intendono comprensivi di ogni attività del mediatore. Non sono previsti rimborsi spese. Nel caso di sostituzione di mediatore in corso di procedimento o in caso di co-mediazione l'ammontare dei compensi, ove maturati, resta determinato come sopra e detti compensi andranno equamente divisi tra i mediatori che hanno partecipato al procedimento.

#### **Art. 14**

##### **(Elenco degli esperti e dei notai)**

1. La Segreteria tiene un elenco di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, i quali si siano dichiarati disponibili ad assumere l'incarico di esperto nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'ODM.

2. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda dell'interessato inviata via PEC all'ODM unitamente a copia del curriculum vitae con indicazione specifica delle competenze possedute e attestazione dell'iscrizione nell'albo dei ctu di un tribunale, sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante.

3. L'iscrizione nell'elenco non dà diritto al conferimento di incarichi.

4. Quando occorre procedersi alla nomina di un esperto, l'ODM provvede a richiedere ad almeno due professionisti presenti nell'elenco e individuati in base alle competenze un preventivo da sottoporre alle parti, le quali sceglieranno di comune accordo il professionista al quale affidare l'incarico sulla base dei preventivi presentati. In mancanza di accordo delle parti la scelta spetta al mediatore.
5. Ove non siano presenti nell'elenco professionisti in possesso delle competenze richieste, l'ODM interpellerà agli stessi fini professionisti non iscritti nell'elenco.
6. Le parti rimangono in ogni caso libere di decidere, di comune accordo, di conferire l'incarico di esperto anche a professionista non iscritto nell'elenco, purché in possesso dei requisiti di legge.
7. L'ODM, ove possibile, potrà stipulare convenzioni con i professionisti stabilendo un tariffario concordato nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali.
8. Nei limiti della compatibilità, si procede come previsto nel presente articolo con riguardo alla tenuta di un elenco di notai per i casi in cui è necessario l'intervento del notaio in mediazione.

#### **Art. 15**

##### **(Responsabilità dell'ODM)**

1. Sono in particolare di esclusiva responsabilità delle parti:
  - a) la proponibilità dell'istanza relativamente alla materia, alle ragioni della richiesta, alla qualificazione della controversia e alla scelta dell'ODM;
  - b) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce procura al proprio rappresentante;
  - c) l'indicazione del valore della controversia;
  - d) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali l'istanza viene presentata.
2. L'ODM non può essere in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte interessata è tenuta, in aggiunta all'ODM, a comunicare l'istanza di mediazione alle altre parti.
3. L'ODM non può essere in particolare ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore, degli esperti o dei notai nello svolgimento del procedimento di mediazione.
4. Tutti i termini previsti dai regolamenti dell'ODM devono intendersi come ordinatori ove non diversamente indicato e sono sospesi dal primo al 31 agosto di ciascun anno, ad eccezione del termine di cui all'art. 6 D.lgs. 28/2010.

#### **Art. 16**

**(Norma di chiusura)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Il presente regolamento è approvato dall'unanimità dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino nella seduta del 09/12/2014, prot. n. 15/2014, e, dalla data della sua entrata in vigore, modifica e sostituisce il regolamento approvato in data 14 ottobre 2011 prot. n. 133/2011.

3. Il presente regolamento entra in vigore il primo febbraio 2015 e si applica ai procedimenti instaurati a partire da tale data.

Il Presidente

*Avv. Luigi Ciancamerla*

Il Consigliere Segretario

*Avv. Sandro Carloni*